



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 3

Sospensione temporanea traffico veicolare in Piazza Addolorata e strade limitrofe

IL COMANDANTE

Vista l'istanza presentata al Comune di Racale, n. protocollo 21802 del 12.12.2018, dal Parroco della Parrocchia B.V.M. Addolorata, Sac. Luciano O. Scarpina, e dal Presidente del Comitato per l'organizzazione della festa in onore di Sant'Antonio Abate, con la quale si comunica che giorno 17 gennaio p.v., successivamente alla S. Messa delle 18:00 ed alla Solenne Processione, si svolgerà in Piazza Addolorata una degustazione di prodotti tipici curati dai parrocchiani e, a seguire, uno spettacolo con la band "Gli Avvocati Divorzisti";

Visto l'art. 6, comma, 4 lett. b) e il successivo art. 7, comma 1, lett. a-c del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

Visto il decreto n. 12 del 31/12/2018;

ORDINA

La sospensione della circolazione veicolare ed il divieto di sosta e fermata nel giorno di **GIOVEDÌ 17.01.2019 dalle ore 18:00 alle ore 23:30** sulle seguenti strade interessate dai suddetti festeggiamenti:

- **Piazza Addolorata;**
- **Via Cirene;**
- **Via Addolorata, nel tratto compreso da Via Ugento a Piazza Addolorata;**
- **Via Acaia, nel tratto compreso dall'intersezione con Via Bellini all'intersezione con Piazza Addolorata.**

L'Organizzatore è incaricato dell'apposizione della segnaletica indicante la chiusura/modifica della circolazione stradale e di rimuoverla, quindi, al termine della manifestazione.

L'Organizzatore dovrà, inoltre, porre in essere tutti gli accorgimenti necessari e richiesti dalla normativa vigente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o creati stati di pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti tutti, anche pedoni. Eventuali danneggiamenti della sede stradale e ad altre proprietà pubbliche o private dovranno essere ripristinati dall'organizzatore a proprie cure e spese.

Il Comune di Racale è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

DISPONE

Che l'organizzatore ottemperi in maniera precisa e scrupolosa al fine di attuare tutte le idonee e necessarie misure di safety e security a tutela della pubblica e privata incolumità, predisponendo quindi idoneo servizio a mezzo di congruo personale – informato e formato – su tutti i varchi di accesso e di

esodo del luogo della manifestazione, oltre che installare idonei mezzi – **barriere inamovibili** – idonee ad inibire il transito veicolare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.


A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia trasmessa all'Organizzatore.

Dalla residenza comunale, 04.01.2019.


II COMANDANTE
Dot. Daniele SANTANTONIO